REGOLAMENTO (CEE) N. 1459/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1986/1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 20 quinquies, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo alla produzione per l'olio d'oliva, si deve tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha fra l'altro lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il suddetto prezzo indicativo deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna e in Portogallo, ad un livello del prezzo d'intervento dell'olio d'oliva differente da quello dei prezzi comuni; che, in virtù degli articoli 92 e 290 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli e portoghesi ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli e portoghesi al livello indicato qui di seguito;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo; che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, all'inizio della campagna il livello dell'aiuto viene ravvicinato;

considerando che il prezzo indicato alla produzione e il prezzo d'intervento sono fissati per una qualità tipo determinata; che sussistono ancora i motivi che avevano indotto ad assumere come qualità tipo la qualità valida per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che è pertanto opportuno mantenere immutata tale qualità;

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare la percentuale dell'aiuto alla produzione da trattenere per le organizzazioni riconosciute dei produttori d'olio d'oliva e le loro unioni per contribuire alla copertura delle spese derivanti dalle attività svolte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 20 quater dello stesso regolamento; che, tenuto conto delle spese prevedibili per la campagna 1986/1987, è opportuno fissare detta percentuale ad un livello tale da coprire le spese medesime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

a) prezzo indicativo alla produzione: 322,56 ECU/kg;

b) aiuto alla produzione:
   — per la Spagna: 14,57 ECU/100 kg,
   — per il Portogallo: 7,10 ECU/100 kg,
   — per la Comunità a dieci: 70,95 ECU/100 kg;

c) prezzo d'intervento:
   — per la Spagna: 134,61 ECU/100 kg,
   — per il Portogallo: 199,65 ECU/100 kg,
   — per la Comunità a dieci: 216,24 ECU/100 kg.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 11.
(4) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine semifino il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3,3 grammi per 100 grammi di prodotto.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazione di produttori d'olio d'oliva o le loro unioni riconosciute in applicazione di detto regolamento, è fissata al 2,1 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN